

Giuseppe Di Vittorio in Parlamento

Organo: **Camera - II legislatura**

Sede: **Commissione XI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - sede legislativa**

Data: **29/10/1954**

MAGNO e LIZZADRI: Disciplina dei lavori di facchinaggio (A.C. 239);

Pagine: [417](#)

Temi: **lavoro**

Parole chiave: **facchinaggio**

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	412	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	412	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori GIARDINA ed altri: «Adeguamento della indennità di residenza per le farmacie rurali. (1092)	412	
PRESIDENTE	412, 413, 414	
BARTOLE, <i>Relatore</i>	412, 413	
VENEGONI	412	
ZACCAGNINI	412	
CREMASCHI	413, 414	
DI VITTORIO	413	
DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	413, 414	
CHIAROLANZA	413	
RUBINACCI: Conferimento straordinario di «Stelle al merito del lavoro» per l'anno 1955. (756)	417	
PRESIDENTE	417	
NOCE TERESA	417	
DI MAURO ed altri: Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. (636)	418	
PRESIDENTE	418, 419	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	418, 419	
LIZZADRI	418	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	419	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
PASTORE e MORELLI: Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati. (202).	415, 416	
PRESIDENTE	415	
CAPPUGI	415	
VENEGONI	415	
CHIAROLANZA	415	
RUBINACCI	415	
ZACCAGNINI	416	
REPOSSI	416	
STORCHI	416	
LIZZADRI	416	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	416	
MAGNO e LIZZADRI: Disciplina dei lavori facchinaggio. (239)	417	
PASTORE e MORELLI: Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. (373)	417	
PRESIDENTE	417, 418	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	417, 418	
DI VITTORIO	417	
ZACCAGNINI	418	
GITTI	418	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	420	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9.10.		
REPOSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Penazzato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cappugi partecipa alla seduta senza diritto a voto, ai sensi del 6° comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Giardina ed altri: Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (1092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Giardina, Piola, Ariaco, Menghi, De Giovine, Negrom, Russo Luigi, Angelini Nicola, Tirabassi, Criscuoli, Salomone, Lorenzi, Page, Spallicci, Caroli e Alberti: «Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali».

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questa proposta di legge già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. La proposta di legge oggi sottoposta all'esame della nostra Commissione non ha bisogno di una particolare illustrazione. Sulla perequazione dell'indennità spettante alle farmacie rurali noi siamo chiamati a deliberare per la quarta volta ed io mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'ordine del giorno votato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 marzo 1954 in sede legislativa, discutendosi il disegno di legge n. 486. Con detto ordine del giorno — poiché si era ravvisata la necessità che venisse aumentato di 50 volte la quota di contributo spettante prima della guerra alle farmacie rurali (contributo fissato in lire 4.000 annue dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, e successivamente elevato a lire 80.000 dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54) — si dava al Governo esplicito mandato di provvedere, salvo adeguamento della quota di reddito massimo delle farmacie rurali non di nuova istituzione, accertato nell'ultimo triennio (articolo 1, comma secondo, legge 20 febbraio 1954, n. 54).

Oibene, l'ordine del giorno, approvato all'unanimità, fu accolto dal Governo, che, tuttavia, non provvide affatto ad applicarlo. Ecco perché, ad iniziativa dei senatori Giardina ed altri, è stata presentata questa pro-

posta di legge, sulla quale, traducendo essa l'impegno da noi già demandato al Governo, non mi soffermo, ma chiedo senz'altro, onorevoli colleghi, il vostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Leggo all'articolo 2, che la determinazione della indennità di residenza viene fatta: sentito il parere del sindaco del comune interessato, al quale fa carico anche l'onere relativo, salvo il rimborso di una quota sino al massimo di due terzi dell'ammontare complessivo. Nel comma successivo è detto, poi, che l'importo totale dei rimborsi ai comuni non può eccedere l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie non rurali. Così facendo, mi pare evidente che almeno un terzo del contributo da corrispondere alle farmacie rurali viene a gravare sul bilancio del comune. Desidererei qualche chiarimento in proposito.

BARTOLE, *Relatore*. Tutte le farmacie d'Italia, non considerate rurali, debbono pagare una quota annua, variabile a seconda del numero degli abitanti del comune di appartenenza; con l'introito derivante da questo speciale contributo si provvede alla elargizione della indennità di residenza a favore delle farmacie rurali.

VENEGONI. Dal momento che, sia pure in una certa misura, il comune deve intervenire nel pagamento, mi sembra opportuno stabilire fin d'ora una quota fissa a suo carico da poter portare in bilancio.

BARTOLE, *Relatore*. Debbo far presente questo: noi ci troviamo in una situazione di particolare urgenza dato che la legge dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre prossimo. Se noi dovessimo apportare modifiche al testo approvato dal Senato, non solo andremmo oltre tale termine ma, e su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, modificherebbero addirittura l'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

ZACCAGNINI. Trattandosi di un fondo variabile occorre, necessariamente, una certa elasticità. Non è, quindi, possibile portare in preventivo di bilancio una quota fissa. È vero che le farmacie non rurali compiono, ne pagare un certo contributo annuo a favore di quelle rurali, un atto di doverosa giustizia ma è altrettanto vero che il comune rimane sempre il primo interessato a mantenere una farmacia in luoghi dove la vita è già di per sé difficile. Oltre tutto, la presenza di una farmacia, sovvenzionata già da una quota di solidarietà, rappresenta per il comune una notevole diminuzione di onere, perché altri

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

menti tutte le spese necessarie per il mantenimento di un qualsiasi servizio sanitario ricadrebbero interamente su di esso.

Sono, pertanto, anch'io del parere che la proposta di legge debba essere approvata così come è stata formulata.

CREMASCHI. La modifica da apportare dovrebbe essere semplicissima: si dovrebbe stabilire soltanto il limite del contributo a carico del comune. Se noi stabilissimo, ad esempio, che il comune deve intervenire con un terzo dell'onere è chiaro che i rimanenti due terzi sarebbero a carico dell'Alto Commissariato, il quale introita il contributo che debbono versare le farmacie non rurali. Se noi lasciassimo, invece, l'attuale dicitura, non avremmo risolto il problema in tutti i suoi aspetti, poiché si potrebbero determinare, cosa questa contraria ad ogni giustizia, forme differenziali di contribuzione.

PRESIDENTE. Come è stato già detto dal relatore, la proposta di legge in esame ha fatto seguito ad un ordine del giorno dell'onorevole Bartole da noi approvato nella seduta del 2 marzo 1954, col quale si chiedeva di elevare il contributo, spettante alle farmacie rurali a mente dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, a cinquanta volte la quota anteguerra. Ora, gli onorevoli Cremaschi e Venegoni vorrebbero che fosse indicato un *quid* fisso nella misura dei due terzi, a vantaggio dei comuni rurali, per dar loro la certezza di non dover corrispondere, per l'assistenza farmaceutica, più di un terzo della spesa.

DI VITTORIO. Se viene a mancare questo criterio, come verrà effettuato il rimborso di una quota dell'onere a carico del comune?

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Nel caso in cui un comune presentasse un bilancio deficitario per quanto riguarda la farmacia rurale, si provvederà al conguaglio del *deficit* fino ad una quota massima di due terzi col fondo creato dallo speciale contributo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la risposta già data dall'Alto Commissario De Maria alla interruzione del collega onorevole Di Vittorio, mi esime dall'entrare in particolari tecnici. Poiché, tuttavia, le tesi che sembrano divergenti, nella realtà possono essere conciliate, vorrei fare notare che, effettivamente, il reddito delle farmacie rurali, specie in certi comuni montani, è molto modesto, perché gli abitanti ricorrono ad esse solo in caso di assoluta necessità. A mio parere, è appunto questa differenza da luogo a luogo che suggerisce di proporzionare il

contributo alle necessità di ambiente; evitando che il rimborso venga effettuato in misura uguale per tutti i comuni senza tenere conto delle situazioni particolari.

Inoltre, bisogna considerare che la situazione attuale non è stabile. Quando andrà in vigore il sistema delle Casse mutue comunali per l'assistenza di malattia (per mezzo del quale si potrebbe arrivare un giorno anche all'assistenza farmaceutica), le farmacie rurali verranno poste in posizione ben diversa da quella di oggi. Io suggerirei pertanto, allo scopo di sanare la divergenza fra le due tesi, di approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a tutelare i comuni più poveri.

CHIAROLANZA. Ritengo anch'io che non si possa accettare un criterio rigido di rimborso, contrario allo spirito della proposta di legge che tende ad andare incontro ai casi di effettivo bisogno.

DI VITTORIO. Presenteremo, allora, un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BARTOLE, *Relatore*. Mentre mi associo alla proposta del nostro Presidente ricorderò, a rassicurazione dei dubbi dei colleghi Cremaschi e Venegoni, che la proposta di legge in esame si richiama alla legge 20 febbraio 1950, n. 54. Orbene, l'articolo 3 di detta legge stabilisce già che per determinati comuni il rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie può essere effettuato anche per l'intero ammontare.

Comunque, vi è una ragione fondamentale che richiede l'approvazione senza modifiche di questa proposta di legge. La riscossione del contributo in base al quale si costituisce il fondo per le sovvenzioni alle farmacie rurali deve avvenire sulla scorta di elenchi compilati ogni anno, entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette. Noi siamo già alla fine di ottobre e, se rimandassimo il provvedimento al Senato, non faremmo assolutamente in tempo ad ottenere per quest'anno l'entrata in vigore della legge.

Noi siamo di fronte ad un problema che ogni anno viene riproposto, appunto perché non è stato definito legislativamente. Ecco perché, salvo l'approvazione di un ordine del giorno chiarificatore, insisto perché il testo sia approvato senza modifiche.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevoli colleghi, il contributo di cui la proposta di legge tratta, trova la sua copertura in un

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

fondo variabile che deriva dalla corresponsione di un contributo annuo a carico delle farmacie non rurali. Pertanto, non si può, stabilire, in maniera categorica, l'indennità di conguaglio. L'Alto Commissariato è sempre andato incontro alle esigenze di bilancio dei piccoli comuni; ma non può ammettere il principio che l'onere derivante da una qualsiasi assistenza, sia pure limitata come per questo settore, vada a completo carico dello Stato. E non si può nemmeno introdurre nella presente proposta di legge un criterio che nella realtà risulti riformatore del testo unico delle leggi sanitarie.

Quindi, anche in considerazione della quasi sicurezza che il fondo costituito dai contributi delle farmacie non rurali sarà tale da permettere all'Alto Commissariato di rimborsare ai comuni fino a due terzi della spesa, sarei del parere che la proposta degli onorevoli Cremaschi e Venegoni formi oggetto di un ordine del giorno e non di un emendamento.

CREMASCHI. Ma se le leggi precedenti hanno dato adito ad interpretazioni non conformi alle aspirazioni dei comuni e dei cittadini, mi pare che noi dovremmo essere qui proprio per modificarle e renderle chiare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremaschi si preoccupa delle particolari condizioni di bilancio dei piccoli comuni. Ma poiché il rappresentante del Governo ha dichiarato di essere disposto ad accettare un ordine del giorno impegnativo perché ai comuni rurali più poveri sia assicurato il rimborso dei due terzi dell'onere, mi pare che il problema possa ritenersi risolto.

Do lettura, pertanto, dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bartole e Venegoni:

« La Commissione XI della Camera dei Deputati, in sede di esame ed approvazione della proposta di legge dei Senatori Giardina e altri: « Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali » (1092) in vita l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, cui spetta, secondo le norme previste dal decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 739, di provvedere alla corresponsione delle indennità di residenza alle farmacie rurali a mente della legge 20 febbraio 1950, n. 54, a tenere in particolare evidenza le sedi farmaceutiche ubicate nei comuni finanziariamente più disagiati in maniera che la indennità stessa non abbia, comunque, a gravare sul bilancio comunale in misura superiore al terzo ».

DE MARIA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bartole e Venegoni di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue.

L'indennità di cui sopra è elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.

(È approvato)

ART. 2.

La indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanità.

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie.

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;

c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5.000;

d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2.500;

e) nei Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 10.000, lire 2.000.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati. (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: « Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questa proposta di legge che affronta una questione di una certa importanza. Attualmente, esiste una grande sperequazione nel trattamento usato agli autisti. Essi si differenziano a seconda del datore di lavoro. Coloro che sono alle dipendenze di famiglie private godono dello stesso trattamento riservato al personale domestico, coloro che dipendono da funzionari di uffici pubblici, di complessi industriali ecc. godono del trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ma, in effetti, essi compiono tutti lo stesso lavoro ed il Codice civile e quello della strada li considerano tutti alla stessa stregua, perché tutti sono ugualmente preposti alla guida di una macchina.

Pertanto, nell'attesa che anche per tutte le categorie di lavoratori dipendenti da privati si possa addivenire ad una completa regolamentazione dei rapporti di lavoro, l'onorevole Pastore e il defunto collega Morelli hanno predisposto la proposta di legge sottoposta oggi all'esame della Commissione.

Personalmente sono favorevole ad essa, anche se mi rendo perfettamente conto che, aderendo a questo altro criterio di estensione del sistema della sicurezza sociale, potremmo domani trovarci di fronte anche ad altre richieste. La impostazione della proposta di legge è abbastanza precisa e considera tutti gli aspetti del sistema previdenziale, anche se, per il momento, tende alla perequazione dei diritti solo dal punto di vista della previdenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Quanto ha detto l'onorevole Presidente merita la più seria considerazione. Preme anche a me sottolineare la necessità di garantire un trattamento assistenziale a quanti appartengono alla categoria degli autisti privati.

Dal punto di vista tecnico della elaborazione degli articoli si può forse apportarvi qualche opportuna correzione; ma, nel suo complesso, mi sembra che la proposta di legge possa andare e mi permetto di invitare i colleghi ad approvarla.

VENEGONI. Aderisco anch'io alla impostazione e alle dichiarazioni dell'onorevole Presidente. Voglio soltanto sottolineare che con la approvazione di questa proposta di legge, noi stiamo creando un precedente che potrebbe essere facilmente invocato da altre categorie; cosa del resto che, dal mio punto di vista, sarebbe molto comprensibile ed anche desiderabile.

Io e i miei colleghi di gruppo siamo favorevoli alla proposta di legge ed auspichiamo che l'iniziativa presa dagli onorevoli Pastore e Morelli possa trovare presto seguito ed applicazione anche agli effetti di altre categorie di lavoratori.

CHIAROLANZA. In linea di massima aderisco all'iniziativa; ma sento il dovere di esprimere una certa preoccupazione basata sul fatto che, una volta in vigore, la legge potrebbe provocare l'aumento della disoccupazione.

PRESIDENTE. Ciò potrebbe sembrare vero, ma solo in teoria. Aumentando gli oneri a carico del datore di lavoro si potrebbe verificare che questi licenzi l'autista. In realtà abbiamo il precedente dell'assistenza alle domestiche. Con la estensione ad esse di alcune forme di assistenza si ebbe inizialmente una certa contrazione nella loro assunzione: poi, tutto è tornato ad essere normale.

RUBINACCI. Noi siamo, a quanto sembra, tutti d'accordo nel desiderio di giungere ad una estensione e omogeneizzazione del sistema previdenziale, anche se dall'attuazione di questa proposta di legge potranno derivare, forse, certi riflessi sociali in ordine alla occupazione. Del resto, tutta la storia della previdenza sociale italiana ha fatto assistere ad una resistenza iniziale da parte dei datori di lavoro, soprattutto in determinati settori, fra i quali anche quello dell'industria. D'accordo quindi, tutti, su questa proposta di legge. Tuttavia mi sembra che si debbano sollevare alcune riserve sul sistema che si vuole attuare per la sua concretizzazione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Anzitutto mi sembra che le formulazioni tecniche siano poco intelligibili. In secondo luogo desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un altro fatto: mentre è giusta la nostra preoccupazione per la omogeneizzazione del trattamento spettante al lavoratore, non altrettanto giusta è la forma di estensione degli attuali metodi contributivi. La categoria dei lavoratori domestici, infatti, ha una caratteristica particolare; essa è basata su un rapporto di lavoro subordinato, legato alla vita delle famiglie. È necessaria, quindi, una certa elasticità: non si possono costringere queste famiglie a degli adempimenti che potrebbero anche essere considerati vessatori, e potrebbero provocare delle resistenze che si risolverebbero senz'altro a danno dei prestatori d'opera.

Vorrei, perciò, pregare la Commissione di esaminare, con la collaborazione del Ministero del lavoro, la possibilità di arrivare ad un risultato che consenta agli autisti un trattamento pari a quello delle altre categorie di lavoratori, senza peraltro costringere i loro datori di lavoro a seguire dei sistemi contributivi pesanti e complicati. Non è infatti nemmeno pensabile che dei privati possano assoggettarsi tranquillamente a riempire e ad inviare, ogni mese, moduli su moduli ai vari enti interessati, come avviene per la contabilità del personale dei diversi uffici. Bisognerà cercare di semplificare al massimo le cose, magari istituendo un'apposita marca, proporzionale al salario, che, una volta applicata sul libretto personale dell'autista, serva a dimostrare che il medesimo ha diritto a determinate forme di assistenza.

ZACCAGNINI. Sono favorevole alla proposta di legge e aderisco alle considerazioni dell'onorevole Rubinacci. La mia preoccupazione maggiore è che la legge possa risultare inefficace. Pare anche a me, perciò, che l'unica maniera per renderla operante sia quella di snellire e semplificare al massimo il sistema contributivo, adottando appunto una marca che conglobi tutto.

Anche un'altra cosa occorrerà curare in modo particolare, ed è la possibilità di un controllo onde evitare possibili evasioni.

REPOSSI. Sono anch'io d'accordo con gli onorevoli Rubinacci e Zaccagnini. occorre arrivare ad un sistema semplice di contribuzione, tenendo presente che la proposta di legge non si riferisce soltanto agli autisti addetti alle famiglie, ma anche a quelli dipendenti da circoli, enti, associazioni, sindacati, partiti, ecc.

STORCHI. Alle considerazioni già fatte una bisogna aggiungerne: molti autisti prestano la loro opera in cambio di vitto, di alloggio e di un modesto salario; essi usufruiscono cioè di un trattamento assai diverso da quello elargito a coloro che godono di un normale rapporto di lavoro, e che, oltre al salario, di null'altro fruiscono.

LIZZADRI. Effettivamente non possiamo nasconderci le difficoltà che si frappongono ad una efficace applicazione della legge, così come è stata formulata. Occorre tener presente che quasi tutti i proprietari di automezzi sono assicurati già contro gli infortuni, or bene, noi dobbiamo giungere all'unificazione di tutti i contributi assistenziali; così da essere quasi certi che nessuno possa sfuggire facilmente agli obblighi derivanti dalla legge.

PRESIDENTE. Mi sembra che il problema più importante da risolvere sia quello di rendere efficace, al massimo, l'applicazione di questa legge voluta dal nostro compianto collega onorevole Morelli, a ricordo del quale, più che una convenzionale commemorazione, la nostra Commissione potrebbe dedicarla.

Ritengo, pertanto, che la soluzione migliore sia quella di demandare ad un comitato ristretto il compito di studiare, d'accordo col Ministero del lavoro, un testo aderente alle necessità prospettate nel corso della discussione.

PUGLIESE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Debbo fare osservare che notevoli sono le difficoltà da superare, poiché si tratta di personale facente capo, in parte, al settore dell'industria ed in parte a quello del commercio, e tuttavia non iscritto ad alcun sindacato di categoria e non avviato al lavoro tramite gli uffici di collocamento. Anche la questione degli assegni familiari è da studiarsi adeguatamente, per non creare una situazione di squilibrio e notevoli difficoltà per il sistema del conguaglio.

Pertanto, allo scopo di giungere alla formulazione tecnica auspicata dall'onorevole Rubinacci e da altri, sembra anche a me necessario nominare un comitato ristretto che, in collaborazione naturalmente con gli uffici competenti del Ministero del lavoro, possa elaborare tutta la questione. Occorre pertanto rinviare di almeno un paio di settimane la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: Conferimento straordinario di «Stelle al merito del lavoro» per l'anno 1954. (756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: « Conferimento straordinario di « Stelle al merito del lavoro » per l'anno 1954 ».

Riferirò io stesso, molto brevemente su questa proposta di legge. È noto che, in seguito al riordinamento delle onorificenze, sono state conferite nel 1953 le prime 500 « Stelle al merito del lavoro » dopo una sospensione di circa un decennio. In questo periodo di tempo si è formata una ingente massa di aventi « titolo » ai sensi di legge, alla onorificenza al merito del lavoro. Poiché si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone che hanno limitate possibilità di conseguire in tempo la meritata e ambita onorificenza, con la proposta di legge in esame si vuole disporre un conferimento straordinario di 500 « Stelle al merito » in aggiunta a quelle già spettanti ai sensi di legge, conferimento riservato ai lavoratori subordinati che abbiano acquisito determinati meriti.

Dato lo scopo della proposta di legge esprimo parere favorevole e ne propongo l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCE TERESA. Vorrei fare osservare che, mentre ci si preoccupa di proporre un conferimento straordinario di « Stelle al merito del lavoro », si stanno verificando dei licenziamenti a carico di vecchi operai. Mi pare, perciò, che bisognerebbe nel contempo occuparsi anche della sorte di tutti quei lavoratori che, dopo aver lavorato, magari per quarant'anni, vengono messi sulla strada all'improvviso, e qualche volta, come sta avvenendo ad esempio nel campo tessile, senza che abbiano nemmeno raggiunto i limiti di età prescritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« In deroga all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'anno 1954 saranno conferite n. 500 « Stelle al Merito del Lavoro » in aggiunta a quelle previste dall'articolo stesso. Tale conferimento è riservato ai lavoratori subordinati che, oltre alle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della precitata legge, abbiano superato, se uomini, il 60° anno di età, se donne, il 55° ».

Dato che l'anno 1954 sta volgendo ormai al termine, propongo che il conferimento sia disposto per l'anno 1955.

Pongo in votazione tale l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

In sede di coordinamento sarà provveduto a modificare in tal senso anche il titolo della proposta di legge.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Magno e Lizzadri: Disciplina dei lavori di facchinaggio. (239) e dei deputati Pastore e Morelli: Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. (373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magno e Lizzadri: « Disciplina dei lavori di facchinaggio »; e dei deputati Pastore e Morelli: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché la questione del facchinaggio richiede una disciplina organica che garantisca la libertà del lavoro e nel contempo tuteli le esigenze delle singole amministrazioni, chiedo formalmente, a nome del Governo, un rinvio di almeno trenta giorni.

DI VITTORIO. Sono contrario al rinvio per due ragioni: la prima è che questo non è affatto il primo rinvio. Infatti un'analoga proposta di legge fu presentata alla Camera allo scadere della passata legislatura, per cui il Governo e tutti gli onorevoli colleghi hanno avuto sufficienti possibilità di esaminare convenientemente il problema e di formulare in conseguenza le proprie proposte. Il secondo argomento è questo: non si tratta di materia nuova, ancora da disciplinare totalmente. Oggi ci si chiede se l'attuale situazione dei lavoratori interessati è contraria o meno al principio della libertà del lavoro; a me pare che, ammettendo la concorrenza più indiscriminata fra i lavoratori, si inserisca un concetto che rappresenta, per quel genere di lavoro, un regresso e non un miglioramento. Non si farebbe altro che aumentare la disoccupazione, anziché diminuirla; perché il lavoro verrebbe, come sempre, molto deprezzato.

Il Governo si deve preoccupare di migliorare la organizzazione di questo lavoro, stabilendo anche una certa garanzia di salario, sia pure modesto, che dia un nuovo tono di dignità alla categoria dei facchini.

Non comprendo, pertanto, a che cosa potrebbe servire un rinvio; penso piuttosto, siccome ci troviamo di fronte a due proposte di legge avanzate da esponenti di due organizzazioni sindacali di diversa corrente politica, che concordano tuttavia sul principio della legge stessa, (divergendo soltanto in alcuni dettagli), che la Commissione possa affrontare la discussione generale e, approvato il principio, dare incarico ad un comitato ristretto di coordinare le due proposte e fonderle in una sola da esaminare in una delle prossime sedute della nostra Commissione.

ZACCAGNINI. Ho chiesto anch'io di parlare sulle dichiarazioni del Governo. Il problema è senza dubbio importante. Esso però solleva anche la necessità di un esame approfondito. La tutela della dignità professionale di questi lavoratori è un problema da tenere presente non solo in questa, ma anche in tante altre occasioni. Bisogna far attenzione alla ricerca della giusta formula che rispetti le logiche esigenze di una tutela professionale senza costituire, per questo, una condizione di privilegio e di monopolio. Questo è un punto delicato che richiede, a mio avviso, un esame accurato anche se, in linea di massima, possiamo trovarci tutti d'accordo sullo spirito delle due proposte di legge.

GITTI. Mi associo.

PUGLIESE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con la precisa intesa che, prima di passare all'esame degli articoli, un comitato ristretto provveda alla rielaborazione del testo, mi rimetto, per quanto riguarda la mia richiesta di rinvio, alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che, per le considerazioni fatte, si possa aderire alla soluzione prospettata. Un comitato ristretto, conclusa oggi la discussione generale, dovrebbe procedere alla nuova formulazione degli articoli, prendendo eventualmente contatto con gli uffici competenti del Ministero del lavoro.

Come relatore, essendo la questione ampiamente a conoscenza di tutti i colleghi mi rimetto alle relazioni scritte dei presentatori e, quindi, dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Mi riservo di provvedere alla nomina del comitato ristretto e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri: Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. (636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro, Faletta, Calandrone Giacomo, Pino: «Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge.

REPOSSI, *Relatore.* Sui motivi che hanno spinto i proponenti a presentare la proposta di legge sottoposta al nostro esame, credo che tutti possiamo essere d'accordo. Si tratta di una categoria di lavoratori che, per quanto riguarda i miglioramenti previsti dal rinnovato regolamento della previdenza sociale, non ha mai beneficiato di alcuna modifica e si trova, pertanto, in una situazione di vero, gravissimo disagio. A mio avviso, però, questa proposta di legge è stata formulata un po' affrettatamente. Noi ci troviamo di fronte ad una forma di assicurazione speciale che non rientra nelle norme comuni a tutti gli altri assicurati. Io non mi preoccupo della rivalutazione delle polizze, ma di quello che è, invece, il problema nel suo complesso. Noi dovremmo arrivare a formulare una legge che normalizzi non solo la situazione degli ex impiegati delle miniere di zolfo (e si tratta di poche decine di persone), che già fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito in base ad un contributo derivante dal tonnello di produzione, ma anche di regolarizzare la posizione di coloro che si trovano attualmente al lavoro e sono, pertanto, soggetti alle norme assicurative. Occorrono, quindi, adeguamenti per il passato e nuove disposizioni per l'avvenire, in modo da creare una situazione più giusta e meglio rispondente alle necessità dei lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZADRI. Sono d'accordo con il relatore e sono certo che sarebbe titolo di merito e di onore per la nostra Commissione se essa riuscisse a varare la legge auspicata dall'onorevole Repossi. Ma, almeno per quanto riguarda i lavoratori già in trattamento di quiescenza, si può veramente citare il proverbio che dice: «mentre il medico studia, il malato muore». Tra qualche tempo,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

infatti, qualsiasi miglioramento sarà inutile perché non potrà essere goduto da nessuno. Due anni fa, erano circa 150 questi vecchi impiegati delle miniere di zolfo della Sicilia, oggi ne sono rimasti una cinquantina, e fra sei mesi, probabilmente, saranno ridotti a qualche diecina.

Se, col tempo, la nostra Commissione potrà intervenire in qualche modo a favore degli attuali lavoratori delle miniere che sono fra i più disgraziati che esistano nel nostro bel paese, sarà tanto di guadagnato per loro e di meritorio per noi; ma per il momento ritengo assolutamente necessario far presto e trovare una soluzione sbrigativa che possa consentire ai vecchi pensionati di passare meglio gli ultimi giorni della loro vita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha impartito disposizioni, in via amministrativa, all'Istituto della previdenza sociale (che ha dato conferma di immediata attuazione), affinché gli impiegati tecnici ed amministrativi esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria a norma di legge, vengano autorizzati all'esercizio della facoltà di riscatto; gli impiegati, già assoggettati all'assicurazione generale obbligatoria, possano sostituirsi al datore di lavoro nei versamenti dei contributi; ed infine, le aziende vengano invitate a regolarizzare, in base alle norme comuni e per tutte le assicurazioni in uso, esclusa quella per la disoccupazione, le posizioni di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi iscritti allo speciale trattamento di previdenza. Con queste norme mi sembra che si risolvano tutti i problemi.

PRESIDENTE. Si tratta di una situazione analoga ad altre già da noi risolte in senso favorevole. Occorre fare obbligo all'Istituto di rivalutare la polizza in questione con un po' di retroattività. Poiché si tratta di poche persone e di una somma modestissima, mi pare che si possa approvare senz'altro la proposta di legge sopprimendo, però, l'articolo 2, il quale solleva una grossa questione di principio quale quella del nuovo contributo a carico dei produttori. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Con decorrenza 1° gennaio 1951 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e ammi-

nistrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 3 novembre 1921, n. 1873, viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto »

REPOSSI, *Relatore*. Debbo osservare che il riferimento al regio decreto 3 novembre 1921, n. 1873 non è esatto. Si tratta invece del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627.

In tal senso bisogna quindi correggere il testo. Un vero emendamento propongo invece per quanto riguarda il termine di decorrenza che ritengo, per ragioni di euritmia con provvedimenti analoghi, debba decorrere dal 1° gennaio 1952 e non dal 1° gennaio 1951.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 1, con la correzione relativa al riferimento al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, rimane, pertanto, così formulato:

« Con decorrenza 1° gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Con apposito decreto sarà determinato il nuovo contributo che dovrà essere versato dai produttori di zolfo siciliani all'Istituto nazionale assicurazioni per effetto dell'aumento delle rendite di cui all'articolo 1 ».

Di questo articolo io stesso ho proposto la soppressione.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo che assumerà il n. 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

DI MAURO ed altri: « Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia ». (636)

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

RUBINACCI. « Conferimento straordinario di « Stelle al Merito del lavoro » per l'anno 1955 » (756):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatori GIARDINA ed altri: « Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali » (1092):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Ceravolo, Cerreti, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Giacomo, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, l'Eltore, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roasio, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Venegoni e Zaccagnini.

È in congedo:

Penazzato.

La seduta termina alle 11.10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI